
COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN PRESENZA DI UN FONDO DI UTILI

**Nuove regole di determinazione del tasso di rendimento.
Requisiti formali e di trasparenza.
Prevedibili impatti sulle attuali prassi di gestione e controllo delle gestioni separate.**

STUDIO ATTUARIALE
Visintin & Associati



Trieste sede Legale e Operativa

Via San Lazzaro, 2
34122 Trieste
Telefono +39 040 36.17.03
Fax +39 040 37.20.432

Milano sede Operativa

Via Monferrato, 1
20144 Milano
Telefono e Fax +39 02 76.31.70.40

attuari@studio-visintin.it

Sommario

Introduzione	3
Le novità in sintesi	3
Nuove regole di determinazione del tasso di rendimento.....	3
Il <i>fondo di utili</i>	3
Il trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di derivati previsti da strategie di copertura formalizzate	4
Requisiti formali e di trasparenza.....	4
Relativamente al <i>fondo di utili</i>	4
Relativamente al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di derivati previsti da strategie di copertura formalizzate	5
Prevedibili impatti sulle odierne prassi di gestione e controllo delle gestioni separate.....	5
Relativamente al <i>fondo di utili</i>	5
Relativamente al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di derivati previsti da strategie di copertura formalizzate	6
Conclusioni	6
Per ulteriori informazioni:	8

Introduzione

Il presente documento sintetizza le modifiche che l'IVASS ha apportato mediante l'emissione del Provvedimento n° 68 del 14 febbraio 2018 che innova

- il Regolamento n.38/2011 per introdurre nuove modalità di calcolo del rendimento delle gestioni separate,

determinando conseguenti adeguamenti che si rendono necessari ai Regolamenti

- n. 14/2008, in materia di procedure di approvazione delle modifiche statutarie, del programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni;
- n. 22/2008, in materia di redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale.

L'intervento normativo adottato aggiunge ulteriori leve gestorie alle Imprese con il fine di stabilizzare i rendimenti delle gestioni separate nel rispetto del principio che richiede alle imprese di garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari del fondo (Regolamento 38/2011, articolo 4).

Le novità in sintesi

Al fine di perseguire in modo più agevole tale obiettivo l'IVASS ha attuato due interventi:

- l'introduzione di un fondo di utili;
- la previsione di una deroga al trattamento contabile, ai fini del rendimento, delle regolazioni infra-annuali di strumenti derivati il cui utilizzo rientra in strategie di copertura formalizzate dall'Impresa.

Il fondo di utili

Al fine di consentire una migliore gestione dei rendimenti da riconoscere agli assicurati nel tempo, si ammette la costituzione di un "fondo di utili" ottenuto cumulando le plusvalenze nette via via realizzate dall'Impresa al netto di quelle via via riconosciute ai fini del calcolo del rendimento.

A fronte del valore aggiornato del fondo, le Imprese sono chiamate ad appostare una specifica riserva (riserva per fondo di utili) che rappresenta il debito atteso nei confronti degli assicurati a fronte del fondo utili accantonato.

Deroga al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di strumenti derivati previsti da strategie di copertura formalizzate

Per agevolare il ricorso a tecniche di hedging mediante l'utilizzo di strumenti derivati, l'IVASS ha introdotto una deroga alla modalità di contabilizzazione delle plus/minusvalenze realizzate derivanti dalla regolazione infra-annuale di detti strumenti, qualora questi siano ricompresi in una strategia di copertura formalizzata dall'impresa.

Tale intervento è volto a ridurre la volatilità del rendimento generata dalle regolazioni specifiche di queste tipologie di strumenti se usati con finalità strategica.

Nuove regole di determinazione del tasso di rendimento in dettaglio

Il fondo di utili

Il fondo utili deriva dall'accumulo delle plusvalenze nette realizzate nel tempo e viene "eroso" dall'utilizzo di dette plusvalenze nella determinazione dei rendimenti futuri.

Va evidenziato che ciascuna generazione di plusvalenze nette accantonate va interamente destinata alla determinazione del tasso medio di rendimento entro un tempo massimo di otto anni dalla data in cui detta generazione è stata rilevata. In questo ambito appare ragionevole immaginare che la data di riferimento da cui fare partire gli otto anni sia:

- per le gestioni con periodo di riferimento slittante mensilmente, la chiusura contabile mensile;
- per quelle con periodo di riferimento annuale, la data di chiusura di detto periodo.

In fase di pubblica consultazione sono emerse riflessioni da parte di alcuni *stakeholders* in merito alla natura del fondo di utili e alla corrispondente riserva ad esso collegata.

Nello specifico ci si è interrogati sulla potenziale diversa natura dei due valori e su eventuali possibilità di stima della riserva con metodologie tecnico attuariali, per valutare correttamente l'aliquota di ripartizione, fra l'impresa e gli assicurati, dell'effetto sul tasso indotto dal fondo utili.

Su questo specifico argomento è intervenuto il regolatore, in fase di stesura della versione definitiva del Provvedimento, chiarendo che il fondo utili è da considerarsi pari alla sua riserva ed essa va annoverata fra le riserve aggiuntive.

Nel caso di adozione del fondo utili su gestioni separate esistenti, per evitare che venga modificata anche la modalità di determinazione del tasso medio di rendimento ai contratti già in essere, le nuove regole di calcolo si applicano solo ai nuovi contratti.

In una medesima gestione separata quindi potremo veder applicate due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento (a

seconda che nelle condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo di utili).

Deroga al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di strumenti derivati previsti da strategie di copertura formalizzate

Come già anticipato in sintesi, l'intervento normativo introduce una deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consente di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, iscrivendo i proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo fino alla chiusura dell'operazione.

La deroga consente di associare gli effetti sul rendimento della gestione alla durata della strategia utilizzata (se documentata e approvata dall'organo amministrativo) anziché alle effettive regolazioni dello strumento finanziario derivato (spesso infra-annuali), qualora lo stesso sia esplicitamente contemplato dalla suddetta strategia.

Requisiti formali e di trasparenza

Relativamente al fondo di utili

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento sarà quindi data facoltà alle Imprese di introdurre sui nuovi contratti rivalutabili il fondo di utili. Tale novità potrà concretizzarsi sia con la modifica del regolamento di una gestione separata esistente, sia con la creazione di una nuova gestione separata. Nello specifico caso l'Impresa dovrà:

- adottare specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di quantificazione e gestione del suddetto fondo di utili;

-
- adeguare i regolamenti delle gestioni separate alle nuove disposizioni;
 - adeguare il libro mastro secondo le nuove disposizioni;
 - trasmettere all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.

In materia di informativa alla clientela, nel caso specifico di modifica di un regolamento su una gestione separata esistente di cui all'art. 4-bis, l'Impresa informa i titolari di contratti stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:

- le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento relativo ai contratti in precedenza sottoscritti, in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato anche con l'utilizzo del fondo utili;
- il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce "tasso medio di rendimento di cui all'articolo 7".
- l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle Imprese è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata e con l'avvertenza che le stesse verranno comunicate anche per iscritto.

Deroga al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di strumenti derivati previsti da strategie di copertura formalizzate

A differenza del fondo utili, questa deroga, ove adottata, comporta una modifica dei regolamenti delle gestioni separate per tutti i contratti, e

dunque una modifica delle condizioni anche sui contratti attualmente in vigore.

Quindi, qualora l'Impresa intenda avvalersene, è previsto l'obbligo di inviare un'apposita comunicazione ai titolari di contratti già in essere alla data di modifica del regolamento della gestione separata.

Tale comunicazione, da trasmettere al contraente con congruo anticipo rispetto all'effettiva efficacia della modifica, deve contenere la chiara evidenza della novità introdotta al fine di consentire ai contraenti di effettuare una scelta libera e pienamente consapevole tra la possibilità di accettare la modifica o, all'opposto, di esercitare il diritto di riscatto senza costi né penalizzazioni.

Prevedibili impatti sulle attuali prassi di gestione e controllo delle gestioni separate

Relativamente al fondo di utili

Le novità introdotte, in special modo il fondo utili, esprimono un beneficio significativo solamente in presenza di una gestione separata matura, plusvalente e con livelli di garanzia ancora significativamente *out of the money*, che continua a fare nuova produzione. Per questo motivo ci si attende che nel mercato sarà più diffuso il ricorso alla modifica di gestioni esistenti piuttosto che la creazione di nuove.

Tale fattispecie però rende necessario trasporre la doppia visione (rendimenti in presenza o meno del fondo utili) in tutti gli ambiti di valutazione che caratterizzeranno le gestioni separate di cui all'Art. 4-bis.

Oltre alle revisioni già previste dal Provvedimento IVASS in oggetto

-
- del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata di cui all'All. A-bis;
 - del Prospetto della composizione della Gestione Separata di cui all'All. B-bis;
 - del Prospetto di Vigilanza sulla composizione della Gestione Separata di cui all'All. C-bis

vanno ad aggiungersi i seguenti prevedibili interventi con impatto bilancistico e più in generale valutativo:

- la revisione metodologica del modello per la determinazione del rendimento attuale e prevedibile a fini di bilancio;
- la revisione del modello per la valutazione ricorrente degli Stress Test IVASS sui rendimenti attuali e prevedibili;
- più in generale la revisione di tutti i processi di valutazione che prevedono l'utilizzo dei rendimenti prospettici delle gestioni (Es. Profit test, LAT, MCEV, TP SII, ...).

Va inoltre evidenziato un adempimento aggiuntivo in capo alla Funzione Attuariale. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata dovrà essere accompagnato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della Funzione Attuariale.

Nei casi di cui all'articolo 7-bis comma 6 (adozione di valori di riserva diversi da quelli riportati nel libro mastro dovuti a variazioni rilevanti di riserva nel periodo di osservazione), la nota dovrà evidenziare inoltre l'evoluzione temporale della riserva matematica, l'importo di riserva utilizzato per la determinazione della quota di plusvalenze da accantonare al fondo utili, il criterio di calcolo utilizzato e illustrerà nel dettaglio le ragioni sottostanti alla scelta effettuata.

Deroga al trattamento contabile ai fini del rendimento delle regolazioni infra annuali di strumenti derivati previsti da strategie di copertura formalizzate

L'esercizio della deroga è accompagnato da presidi rafforzati in termini di trasparenza e tracciabilità delle operazioni relative alla specifica fattispecie, a salvaguardia della piena consapevolezza del consumatore.

Tali presidi includono:

- la formalizzazione della decisione di adozione della deroga e la valutazione preventiva di ogni singola operazione da parte dell'organo amministrativo;
- la redazione della documentazione obbligatoria relativa alla contabilizzazione di ciascuna operazione;
- l'evidenza esplicita dell'operazione nel libro mastro della gestione separata;
- la verifica della corretta contabilizzazione da parte di una Società di Revisione.

Conclusioni

Già da questa *analisi* introduttiva risultano evidenti gli impatti che coinvolgeranno:

- il CdA
 - ✓ per la fase formale di adozione delle novità introdotte, e
 - ✓ per le conseguenti attività di indirizzo/revisione organizzativa;
- l'area legale
 - ✓ per la revisione dei regolamenti, e
 - ✓ per le comunicazioni preventive alla clientela;
- l'area finanza (ALM)
 - ✓ per l'adozione di modelli di monitoraggio della costituzione del fondo di utili, e
 - ✓ per il rilascio delle quote di detto fondo nel rispetto dei limiti normativi;

-
- l'attuariato bilancio per l'implementazione e la formalizzazione di una nuova linea di riserva matematica (la riserva fondo utili);
 - la Funzione Attuariale per la verifica e la validazione
 - ✓ della qualità dei dati,
 - ✓ dell'adeguatezza dei metodi utilizzati dall'impresa per la valutazione della riserva fondo utili,
 - ✓ nonché la predisposizione di una nota integrativa al rendiconto riepilogativo della gestione separata (Art. 12 del Provvedimento in oggetto).

Risulta evidente che, a fronte della maggiore flessibilità concessa nella determinazione dei rendimenti prospettici, verrà richiesto alle Imprese un significativo maggior presidio in termini di controllo della gestione separata.

Le Imprese che intendono sfruttare lo strumento del "fondo di utili" dovranno dotarsi con ogni probabilità di adeguati strumenti di monitoraggio.

Appare opportuno che tali presidi di controllo consentano di monitorare sia l'utilizzo che l'accantonamento delle plusvalenze nette, in relazione all'andamento delle masse in gestione, al variare dei rendimenti naturali dei titoli presenti e al confronto fra detti rendimenti e quelli *target*.

Il monitoraggio delle plus nette dovrà avvenire secondo una logica per generazioni (annuali o mensili a seconda della tipologia di gestione) e tenendo conto del limite temporale per il loro utilizzo adottato dall'Impresa (al massimo 8 anni), nel rispetto di un criterio FIFO (*first in – first out*).

Stante il contesto di tassi ancora molto bassi, appare imprescindibile che le Imprese inizino sin da subito ad analizzare le potenziali opportunità offerte dalle modifiche normative, immaginando modifiche alle procedure di gestione, valutazione e di controllo almeno per quelle gestioni che presentano significative plusvalenze nette in presenza di linee di garanzia non rilevanti e flussi di nuova produzione adeguati.

Per ulteriori informazioni:



Alberto Lonza
Senior manager
lonza@studio-visintin.it



Andrea Tamaro
Intermediate actuary
tamaro@studio-visintin.it

STUDIO ATTUARIALE

Visintin & Associati



Trieste sede Legale e Operativa

Via San Lazzaro, 2
34122 Trieste
Telefono +39 040 36.17.03
Fax +39 040 37.20.432

Milano sede Operativa

Via Monferrato, 1
20144 Milano
Telefono e Fax +39 02 76.31.70.40

Email: attuari@studio-visintin.it